



**Unione Generale
del Lavoro**

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro
sul disegno di legge recante
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**Audizione del 4 novembre 2024
presso le Commissioni Bilancio
di Camera dei deputati e Senato**

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di legge recante bilancio di previsione
dello Stato per l'anno 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

Audizione del 4 novembre 2024 presso le Commissioni Bilancio di Camera dei deputati e Senato

Considerazioni generali

L'Unione Generale del Lavoro in occasione della presentazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, tenutasi a Palazzo Chigi il 23 settembre, ha formulato alcune richieste in vista della definizione del disegno di legge di bilancio, richieste che sono state successivamente oggetto di una mobilitazione del sindacato nei luoghi di lavoro e nei punti di maggiore aggregazione in tutto il Paese.

Larga parte di queste sollecitazioni ha effettivamente trovato spazio nel disegno di legge di bilancio, a conferma della giustezza delle posizioni prese con grande senso di responsabilità e al netto delle considerazioni in ordine alle risorse stanziare su alcune voci, in particolare sulla sanità, rispetto alle quali si auspica un ulteriore sforzo, anche nel corso del prossimo anno, con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa e favorire le assunzioni, assicurando la fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Nelle proprie considerazioni, l'Ugl ha valutato con estrema attenzione le condizioni di forte incertezza che impattano sulle famiglie e sull'economia, condividendo l'approccio prudentiale adottato nella definizione del Piano strutturale di bilancio, che appare in linea con le nuove regole eurocomunitarie, e, soprattutto, del disegno di legge di bilancio, sostenendo, però, anche la necessità di superare una logica meramente restrittiva, per andare ad investire sugli elementi positivi, emersi a partire dal 2022, sul versante dell'occupazione e del progressivo, seppure ancora parziale, recupero del potere d'acquisto degli stipendi.

L'Ugl ha anche sostenuto l'azione del governo italiano sulla Banca centrale europea per arrivare ad una riduzione in tempi rapidi, al più tardi entro giugno 2025, di almeno un punto percentuale dei tassi di interesse praticati. In questo senso, il taglio dello 0,25% deciso il 17 ottobre è un segnale importante dell'inversione di tendenza in atto, anche se non ancora sufficiente.

Premesso ciò e ricordato che il prossimo anno rappresenta uno snodo decisivo per la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'occasione immediata per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, per rafforzare la dotazione di infrastrutture sanitarie, sociali e di istruzione, per accompagnare il processo di transizione in atto e per sostenere la competitività dei settori produttivi, si formulano alcune osservazioni puntuali sui principali capitoli che compongono il disegno di legge di bilancio.

L'Ugl, nelle sue richieste, aveva indicato tre direttrici principali lungo le quali muoversi: il rafforzamento del potere d'acquisto di stipendi e pensioni; il sostegno alle famiglie e all'occupazione; l'introduzione di ulteriori misure per abbattere l'immane fenomeno dell'insicurezza nei luoghi di lavoro.

La conferma del taglio dell'Irpef e del cuneo contributivo e fiscale, che diventano strutturali, e la riproposizione delle misure, già adottate per l'anno in corso, del cuneo contributivo maggiorato per le lavoratrici madri, del sostegno alla contrattazione collettiva di secondo livello di produttività e al riconoscimento dei fringe benefit sono accolte positivamente, come pure l'indicazione della piena rivalutazione degli assegni pensionistici, in quanto destinate a rafforzare il potere d'acquisto di stipendi e pensioni.

Rispetto alla riduzione della pressione fiscale, si guarda con interesse all'introduzione del quoziente familiare nel calcolo della detrazioni spettanti, mentre l'ipotesi di decalage sul taglio del cuneo fiscale e contributivo per ridurre l'effetto distorsivo derivante dall'applicazione dell'aliquota fissa risponde ad una criticità sottolineata proprio dall'Ugl. L'allargamento della platea è sicuramente un elemento positivo, pur nella consapevolezza che tale estensione, senza un incremento significativo degli stanziamenti previsti, comporta una contrazione di quanto spettante rispetto all'anno in corso. È utile anche una riflessione sull'innalzamento della soglia reddituale per essere considerati familiari a carico. Sicuramente positiva la conferma del taglio del cuneo contributivo maggiorato per le lavoratrici madri che diventa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2025; resta, però, la necessità di rafforzare le politiche per la natalità, oltre che con incentivi economici, che sicuramente aiutano ad affrontare le maggiori spese legate alla cura dell'infanzia, potenziando i servizi sul territorio: in questo senso, è fondamentale accompagnare gli enti locali nella realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza legati alla fascia di età 6-36 mesi. Si guarda con favore al bonus asili e al bonus nuovi nati, anche se, su questa seconda voce, le risorse previste appaiono insufficienti.

Con riferimento all'aliquota fiscale di maggior vantaggio sugli accordi collettivi di produttività e alla disciplina dei fringe benefit, due misure confermate, con l'importante novità rappresentata dalla possibilità di erogare contributo maggiorato esentasse fino a 5mila euro per i neo assunti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, al netto dell'apprezzamento delle due disposizioni, più volte richieste dal sindacato, rimane la necessità di favorire una più capillare diffusione degli strumenti disponibili, oggi troppo spesso circoscritti alle imprese di maggiori dimensione del nord Italia; in questo senso, anche in un collegato alla legge di bilancio, si potrebbe ipotizzare un rafforzamento del ruolo del Cnel, quale sede del Comitato nazionale per la produttività, al fine di individuare i meccanismi più utili per superare l'attuale gap, che finisce per penalizzare larga parte del lavoro dipendente.

Da valutare con attenzione la possibilità di introdurre delle misure per agevolare la sottoscrizione dei rinnovi dei contratti collettivi nel settore privato: accanto ad agevolazioni fiscali mirate, si potrebbe immaginare anche l'introduzione di un meccanismo di bonus/malus modulato sulla tempistica di rinnovo del contratto collettivo, responsabilizzando così le parti sociali. Si guarda con interesse allo stanziamento di risorse per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego per il triennio 2025-2027, pari ad oltre 10,8 miliardi di euro, e per quelle relative alla tornata successiva 2028-2030, di circa 12,1 miliardi di euro: alla luce dell'attuale andamento del costo della vita, lo stanziamento appare congruo, anche se andrà effettuata una verifica nel corso degli anni a tutela del potere d'acquisto degli stipendi dei lavoratori pubblici.

Sul versante previdenziale, la decisione di prorogare gli strumenti di flessibilità in uscita è sicuramente condivisibile, stante l'attuale scenario e fermo restando l'obiettivo di legislatura di superare le rigidità della riforma Fornero per favorire una maggiore libertà di scelta della persona, in ragione di età anagrafica, anzianità contributiva, condizioni psico-fisiche personali e dei congiunti con disabilità o non autosufficienti, esposizione a fattori di rischio per la salute e la sicurezza, carriera professionale in settori usuranti o particolarmente faticosi, precocità nell'ingresso nel mondo del lavoro. La possibilità di raggiungere i requisiti per l'accesso alla pensione contributiva sommando la componente Inps con quella derivante dalla previdenza complementare è una soluzione sicuramente interessante che potrebbe portare, se correttamente sostenuta nel tempo, attraverso meccanismi di copertura o di recupero dei periodi privi o carenti di contribuzione, alla definizione di una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere professionali discontinue.

In questo senso, il sostegno alla previdenza complementare risponde ad una richiesta formulata anche da questa Organizzazione sindacale, anche perché i fondi negoziali, oltre a rappresentare una significativa opportunità per il lavoratore, possono rappresentare un formidabile volano di crescita economica e sociale del Paese. Il disegno di legge di bilancio, però, appare al momento carente sotto il profilo del rilancio delle adesioni alla previdenza complementare, mancando sia la previsione di un nuovo semestre bianco di adesioni sia il rafforzamento delle agevolazioni fiscali.

Gli investimenti nell'economia reale sempre da parte dei fondi di previdenza complementare, anche in un'ottica di partecipazione dei lavoratori, sono auspicabili, tenendo comunque conto del carattere della raccolta, che non è speculativa, ma volta al risparmio; è, però, fondamentale intervenire sulla governance dei fondi stessi, assicurando una puntuale democrazia interna e la massima trasparenza, a garanzia dei lavoratori e delle lavoratrici aderenti.

La piena rivalutazione degli assegni pensionistici è una buona notizia che intercetta la richiesta di garantire il potere d'acquisto degli stessi.

Sul versante del sostegno alla famiglia e al lavoro, la seconda delle tre direttrici individuate dall'Ugl nelle sue richieste, le scelte adottate dal governo con la presente legge di bilancio vanno spesso nella proroga di strumenti già esistenti, cosa peraltro largamente condivisibile soprattutto per quanto attiene all'occupazione di giovani, donne e categorie svantaggiate.

La nostra Organizzazione sindacale sostiene da tempo la necessità di valorizzare i nuclei familiari numerosi, in un'ottica di equità e di riconoscimento del ruolo sociale della famiglia. L'Italia, più di altri Paesi europei, vive un periodo particolarmente critico sul versante della natalità; premesso che le cause di questo inverno demografico sono soltanto in parte di natura economica, il potenziamento dei congedi parentali e il rafforzamento dei servizi all'infanzia sono elementi sicuramente utili, come pure il sostegno alle famiglie più disagiate, con specifico riferimento ai costi energetici, ai tassi di interesse sui mutui per la prima casa, alla morosità incolpevole e all'accesso alla sanità, all'istruzione e ai beni alimentari di prima necessità, con, in prospettiva, la revisione dei panieri Iva. La Carta acquisti Dedicata a te andrebbe resa strutturale. Interessante il rimando al Piano casa Italia, per la definizione di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, ma è di tutta evidenza che larga parte del progetto dipende dalle risorse effettivamente messe in campo.

È importante accompagnare l'introduzione di meccanismi che si richiamano al quoziente familiare con un puntale e attento confronto con le parti sociali sul complesso delle imposte dirette ed indirette, avendo riguardo in particolare alle voci che riducono l'impatto della tassazione sulla persona o che incidono sui consumi interni e sulla spesa energetica.

Più in generale, la leva fiscale rappresenta una opportunità per indirizzare le risorse disponibili verso il lavoro e le attività produttive prima ancora che verso le rendite speculative, per cui è condivisibile il principio adottato anche in questa legge di bilancio di favorire le imprese che assumono e che investono in innovazione.

Nonostante la crescita dell'occupazione che si è registrata negli ultimi anni, permangono alcune forti criticità, ad iniziare dall'alto tasso di inattività, dalla ridotta partecipazione di giovani e donne e dal gap territoriale che penalizza il Mezzogiorno, le aree interne e le periferie urbane. Preoccupa anche il rischio di disoccupazione di lunga durata per le persone nella fascia di età compresa fra 35 e 49 anni. Servono interventi mirati sul versante della riqualificazione professionale, valorizzando strumenti già esistenti, come la piattaforma per il Supporto per la formazione e il lavoro, e assicurando la pienezza delle risorse

agli enti paritetici per la formazione continua. Servono, altresì, investimenti importanti sull'istruzione ad ogni livello, compresa quella terziaria dell'università e degli Istituti tecnologici superiori – Academy. Il sostegno alle famiglie passa anche dagli investimenti nella sanità e nelle politiche sociali.

Servono sicuramente ancora più risorse, parte delle quali potrebbero arrivare, seppure sotto forma di una tantum, dalle entrate per il concordato biennale, sul Fondo ordinario per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, sia in termini assoluti che in rapporto al prodotto interno lordo, al fine di ridurre le liste di attesa e l'enorme pressione esercitata sul pronto soccorso, sul Fondo speciale equità livelli essenziali dei servizi, sul Fondo per la non autosufficienza, sul Fondo per la disabilità e sul Fondo povertà, ma è opportuno ribadire che la qualità e l'efficienza dei servizi erogati al cittadino dipende da tanti altri fattori, dalla dotazione organica alla formazione del personale, dall'organizzazione del lavoro e delle attività alla digitalizzazione dei servizi. Risponde ad una precisa richiesta anche di questa Organizzazione l'istituzione di un fondo dedicato al ristoro delle somme anticipate dai comuni nell'ambito dell'assistenza richiesta ai minori oggetto di allontanamento dal nucleo familiare in seguito a provvedimento giudiziario.

Il disegno di legge di bilancio appare carente rispetto alla terza direttrice indicata dalla nostra Organizzazione sindacale. L'Ugl ribadisce, anche in questa occasione, la necessità di rafforzare tutti gli strumenti a disposizione per contrastare l'immane fenomeno dell'insicurezza nel mondo del lavoro, che si traduce in infortuni, compresi quelli mortali, e nella crescita delle malattie professionali, una piaga tremenda per il nostro Paese, insieme all'altra grande questione della gestione delle emergenze legate alla fragilità del territorio, aspetto su cui si richiama l'attenzione.

È fondamentale arrivare allo sblocco strutturale dell'avanzo di bilancio dell'Inail per favorire la formazione nei luoghi di lavoro e nelle scuole di ogni ordine e grado; per garantire la copertura assicurativa in maniera stabile nelle scuole; per incrementare le indennità riconosciute in caso di infortunio o malattia professionale; per favorire gli investimenti nei dispositivi di protezione individuale e nella riorganizzazione degli ambienti di lavoro; per assumere nuovi ispettori del lavoro anche nell'ottica di contrasto al fenomeno del caporalato; per valorizzare le competenze professionali delle varie figure del sistema della sicurezza ad iniziare dal medico competente, dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione e dai preposti; per implementare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale al fine di ridurre il fenomeno infortunistico; per rivedere le rendite riconosciute alle vittime di infortunio o malattia professionale e ai loro familiari. Serve, infine, estendere l'assicurazione obbligatoria Inail a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, senza le attuali differenziazioni.

Una riflessione, infine, in merito al definanziamento del fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, previsto all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17/2022. Il governo ha deciso di intervenire in maniera consistente, spostando larga parte delle risorse su altre voci, in particolare sui programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale e per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm, i cui riferimenti normativi sono, rispettivamente, l'articolo 4, comma 3, della legge 266/1997 e l'articolo 1, comma 95, della legge 95/2005. Si tratta di una decisione che deve essere assunta con estrema attenzione anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, compreso l'indotto, aspetto che poggia sulla riqualificazione professionale del personale dipendente e sull'ammodernamento dei siti produttivi, considerazioni che valgono più in generale, pure con riguardo alla tenuta dell'industria siderurgica e della manifattura nel nostro Paese. Serve, in conclusione, una politica industriale coerente con il percorso di transizione produttiva in atto, con investimenti importanti sul versante dell'energia e con un sistema di ammortizzatori sociali tale da coniugare sostegno al reddito e formazione del personale coinvolto.

Tabella finanziaria delle principali misure della legge di bilancio in uscita (in milioni di euro)

Alcune delle principali voci che compongono la manovra finanziaria

Voce	2025	2026	2027	Oltre
Riforma IRPEF	4.800	5.500	5.200	
Taglio cuneo	13.000	13.000	13.000	13.000
Aliquota 5% su contratti produttività	160	160	160	
Fringe benefit – welfare aziendale	690	760	710	
Mille euro nuovo nato	330	360	360	360
Esonero contributi lavoratrice madre	200	200	200	200
Bonus asili nido	290	420	600	
Carta Dedicata a te	500			
Fondo derrata alimentari indigenti	50	50	50	50
Fondo garanzia prima casa	130	270	270	
Fondo non autosufficienza	280	280	280	
Fondo disabilità		200	200	
Rivalutazione assegni sociali		470		
Quota 103 – Ape sociale – Opzione donna		1.700		
Occupazione aree svantaggiate		9.100		
Super-deduzione per le assunzioni (effetti fiscali dal 2026)		1.300	1.300	1.300
Credito di imposta Mezzogiorno	1.600			
Nuova Sabatini	400	100	400	400
Banda ultra-larga			220	220
Sviluppo infrastrutturale 2027-2036				24.000
Ammodernamento tecnologico sanità 2027-2036				1.270
Rinnovo Ccnl pubblico impiego 2025-2027	1.200	2.800	4.600	
Rinnovo Ccnl pubblico impiego 2028-2030 (aggiuntivi)				12.093
Servizio sanitario nazionale	1.300	5.100	5.800	
Servizio sanitario nazionale 2028-2030 (totali) con Ccnl				23.300
Fondo di solidarietà comunale	56	110	170	220
Trasporto pubblico locale	120			
Missioni internazionali all'estero	1.270	1.570		
Fondo emergenze nazionali	500	200		
Fondo per la ricostruzione			1.500	1.300

Tabella delle principali voci bilancio (in milioni di euro)

Voce	2025	2026	2027
Entrate tributarie e non - Totali	687.294	695.913	711.183
Maggiore saldo netto da finanziare	8.200	19.500	31.300
Spending review Ministeri	5.200	4.000	3.500
Maggiori entrate da interventi fiscali	5.600	4.900	4.900
Enti territoriali	1.600	300	1.200
Revisione disciplina su deduzioni - DTA	3.400		
Imposta di bollo su Ramo vita	970	400	380
Rideterminazione valori terreni e partecipazioni	700	750	800
Lotta all'evasione – pagamenti elettronici	1.200		

Analisi del disegno di legge di bilancio 2025

Articolo	Contenuto	Osservazioni
ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)	Vi è un rimando all'allegato I per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto e del ricorso al mercato finanziario.	Soprattutto con riferimento al ricorso al mercato finanziario, pesa l'andamento dei tassi di interesse. L'Ugl ha auspicato un taglio di almeno un punto percentuale entro giugno 2025, compreso il taglio già adottato dalla Bce il 17 ottobre scorso.
ART. 2. (Misure di sostegno al reddito)	Le aliquote Irpef con i relativi scaglioni sono fissate in: 23% fino a 28mila euro; in 35% da oltre 28mila a 50mila euro; in 43% oltre 50mila (articolo 11, Dpr 917/1986). La cifra minima da cui calcolare la detrazione spettante per lavoro dipendente è fissata in 1.955 euro in luogo di 1.800 per redditi fino a 15mila euro (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dpr 917/1986). Il trattamento integrativo previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3/2020 è diminuito di 75 euro. Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con redditi non superiori a 20mila euro (base annua) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando le percentuali indicate: 7,1% con reddito non superiore a 8.500 euro; 5,3% con reddito superiore a 8.500 euro ma non a 15mila; 4,8% con reddito superiore a 15mila e fino a 20mila euro. Ai lavoratori con reddito superiore a 20mila spetta una ulteriore detrazione: di importo pari a 1.000 euro per redditi superiori a 20mila e fino a 32mila euro; di importo pari al prodotto fra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 40.000 euro, diminuito del reddito	Gli interventi sull'Irpef rispondono in larga parte alle richieste formulate dall'Ugl che, da tempo, chiede interventi significativi per abbattere la pressione fiscale sul lavoro dipendente e sulle famiglie, comprese quelle con reddito da pensione. È auspicabile, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore intervento sulle aliquote e sugli scaglioni, guardando in particolare ai redditi medi, attraverso una ulteriore riduzione della seconda aliquota oppure con un innalzamento della soglia da 50mila a 60mila euro. Soprattutto, andrebbe rivista la soglia reddituale per essere considerati a carico, che potrebbe essere portata ad almeno 5mila euro, in linea con quanto previsto da altre disposizioni (si pensi, ad esempio, al cumulo fra pensione e lavoro autonomo occasionale); la soglia a 5mila euro, peraltro, contribuirebbe a far emergere parte del lavoro a carattere stagionale, in particolare di studenti e donne, che oggi, spesso, scivola nel sommerso. Condivisibile la scelta di agire sul taglio del cuneo fiscale e contributivo cambiando la traiettoria rispetto alla disciplina attualmente vigente. L'Ugl aveva

	<p>complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito è superiore a 32mila ma inferiore a 40.000 euro. I sostituti di imposta riconoscono in via automatica il contributo integrativo e la detrazione, con eventuale recupero delle somme erogate in sede di conguaglio; se il recupero è di importo superiore a 60 euro, il recupero stesso è effettuato in dieci rate. I sostituiti di imposta compensano gli importi erogati con l'istituto della compensazione. Per la quantificazione del reddito si tiene conto anche delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori in Italia, mentre è al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Viene aggiunto l'articolo 16-ter al Dpr 917/1986, relativo al riordino delle detrazioni che trova applicazione per i redditi complessivi superiori a 75mila euro. L'importo base per il calcolo della detrazione spettante è di 14mila euro con reddito complessivo superiore a 75mila euro; di 8mila euro con reddito superiore a 100mila euro. Si applicano i seguenti coefficienti in rapporto al numero dei figli: dello 0,5, nessun figlio; dello 0,7, con un figlio a carico (articolo 12, comma 2, del Dpr 917/1986); dello 0,85, con due figli a carico; 1, in caso di oltre due figli a carico o almeno un figlio in condizione di disabilità. Sono comunque escluse dal calcolo le spese sanitarie detraibili. Se la detrazione è ripartita su più anni, rilevano le rate di spesa di ciascun anno, con alcune esclusioni, come le rate dei mutui sottoscritti entro il 31 dicembre 2024. La</p>	<p>più volte evidenziato l'incongruità dell'adozione del taglio lineare del 7 e del 6% sulla quota dei contributi perché premiava i redditi maggiori e perché creava delle situazioni di forte discrepanza nelle fasce di reddito immediatamente vicine alle soglie di 25mila e di 35mila euro. L'introduzione del décalage, in questo senso, è condivisibile, al netto del fatto che ad una platea più ampia corrisponde, di converso, una parte della stessa che finirà per percepire qualcosa di meno nel prossimo anno. La revisione del meccanismo di calcolo delle detrazioni spettanti risponde a criteri di equità e, soprattutto, rappresenta una interessante novità con l'introduzione di uno schema di quoziente familiare, aspetto che potrebbe essere valorizzato anche per altre voci. In prospettiva, è fondamentale che qualsiasi intervento sulla platea delle detrazioni ammissibili sia valutato correttamente con le parti sociali.</p>
--	--	--

	<p>detrazione di 950 euro prevista per i figli carico all'articolo 12 del Dpr 917/1986 è riconosciuta fino ai 30 anni del figlio; senza limite di età in caso di figlio con disabilità. La detrazione di 750 euro viene riconosciuta, pro quota, a ciascun ascendente che convive con il contribuente. Le detrazioni spettano ai cittadini italiani, di uno stato membro dell'Ue o di uno stato membro dello Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.</p>	
<p>ART. 3. (Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)</p>	<p>La deduzione della quota dell'11% dell'ammontare dei componenti negativi, ai fini Ires e Irap, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 è differita, in quote costanti, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi. La deduzione della quota del 4,7% è parimenti differita dal periodo di imposta al 31 dicembre 2026 al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 e per i due successivi. Stessa cosa anche per la deduzione della quota del 13% e del 10%. I riferimenti normativi sono rispettivamente al decreto-legge 83/2015 (articolo 16) e alla legge (145/2018, commi 1079, 1067 e 1068). Sono introdotte delle limitazioni in merito al computo delle perdite e dell'eccedenza, relativa all'aiuto alla crescita economica, sono, altresì, determinati gli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso.</p>	<p>Nei fatti, il meccanismo non introduce una extra-tassazione sui profitti, ma porta ad una anticipazione di importi dovuti o alla posticipazione di deduzioni spettanti. La scelta operata dal governo permette di avere nell'immediato più risorse a disposizione che possono aumentare soprattutto se, nel frattempo, la Banca centrale europea puntasse decisamente verso il taglio degli interessi.</p>
<p>ART. 4. (Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività)</p>	<p>I soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali sono i soggetti che realizzano ricavi da servizi digitali nel territorio dello Stato. Si applica una aliquota del 42%.</p>	<p>L'aliquota appare congrua.</p>

<p>ART. 5. (Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 448/2001, al fine di quantificare la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su titoli, quote e altro posseduti alla data del 1° gennaio. È prevista la possibilità, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'assoggettamento ad una aliquota sostitutiva; vale anche per terreni agricoli o edificabili.</p>	<p>Si tratta di una misura coerente con l'obiettivo di valorizzare, anche sotto il profilo fiscale, l'effettiva ricchezza del Paese.</p>
<p>ART. 6. (Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS)</p>	<p>Per effetto della soppressione del riferimento alla circolazione di prodotti energetici in quantità non superiore a 1.000 kg, l'obbligo di utilizzare il documento di accompagnamento è esteso a tutti i soggetti.</p>	<p>Il riferimento è agli articoli 12 e 25 del dlgs 504/1995.</p>
<p>ART. 7. (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)</p>	<p>Cambia la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del Dpr 917/1986, relativa alla concessione in uso promiscuo da parte del datore di lavoro di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. È apportata una modifica alla tabella A del Dpr 633/1972, con riferimento alla prestazione di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti.</p>	<p>Si tratta di disposizioni in linea con gli interventi per accompagnare la transizione ambientale.</p>
<p>ART. 8. (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)</p>	<p>Viene rivisto il meccanismo di calcolo delle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, con decorrenza 1° gennaio 2025. Le detrazioni sono del 36% per le spese 2025 e del 30% per le spese 2026 e 2027; le detrazioni salgono fino al 50% in caso di interventi sulla abitazione principale. La soglia degli interventi è fissata in 96mila euro. La detrazione del 65% spetta soltanto in presenza di determinati atti risultanti alla data del 15 ottobre 2024 (presentazione di Cila, adozione della delibera assembleare e</p>	<p>Da valutare con attenzione la congruità delle soglie percentuali indicate per le detrazioni. È indubbio che occorre porre un freno a quanto accaduto con il cosiddetto Superbonus, ma è pure necessario favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli immobili, soprattutto in presenza di un forte rischio sismico.</p>

	<p>presentazione di Cila, presentazione dell'istanza di acquisizione del titolo abitativo). Per le spese 2023 è ammessa la possibilità di ripartire la detrazione in dieci quote annuali.</p>	
<p>ART. 9. (Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)</p>	<p>Cambia il comma 3 dell'articolo 2 del dlgs 127/2015, relativo alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati relativi ai pagamenti elettronici; sono previste delle sanzioni in caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software. La disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026. Si rimanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (Cin).</p>	<p>Alla luce della progressiva e costante diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, dalla disposizione non sembrano emergere particolari aggravii nei confronti del sistema delle micro e piccole imprese del commercio.</p>
<p>ART. 10. (Misure in materia di tracciabilità delle spese)</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al Dpr 917/1986. Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono a formare il reddito, se le spese sono effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri meccanismi tracciabili. Tali spese, comprese quelle per i collaboratori e i dipendenti, sono deducibili se tracciabili. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. La verifica da parte delle pubbliche amministrazioni della presenza di eventuali inadempienze in ordine a cartelle notificate si applica anche alle somme dovute a titolo di stipendio o altre indennità, compresa quella spettante per licenziamento, in caso di pagamenti di importi superiori a 2.500 euro; è prevista una verifica dell'esistenza di cartelle per importi superiori a 5mila euro. La norma trova applicazione a</p>	<p>Si tratta di misure in linea con l'obiettivo di ridurre parte del sommerso.</p>

	decorrenza dal 1° gennaio 2026. È introdotta una disposizione sulla attestazione della firma digitale o analogica del contribuente in seguito ad accertamento fiscale di controllo.	
ART. 11. (Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)	L'imposta di bollo (Dpr 642/1972) sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita è versata annualmente; l'ammontare è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. L'imposta di bollo calcolata sulle polizze in essere al 1° gennaio 2025, per gli anni fino al 2024, è versata in quattro quote (50%, 20%, 20%, 10%) con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2025, al 30 giugno 2026, al 30 giugno 2027 e al 30 giugno 2028.	Da valutare con attenzione per evitare un aggravio dei costi sui clienti.
ART. 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)	Gli interventi permettono di chiarire cosa si intenda per parità di trattamento tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza e attenuano i vincoli per quanto riguarda il divieto di trasferimento dei locali bingo per il periodo di proroga della concessione. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi può salire fino al 75% del prezzo di vendita delle cartelle (ora è al 70%).	Condivisibile l'ipotesi di rafforzare la parte destinate al montepremi.
ART. 13. (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)	A decorrere dal 2025, il venerdì è effettuata una estrazione aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto con destinazione di 50 milioni al Fondo per le emergenze nazionali.	La gestione delle emergenze nazionali richiede fondi strutturali, certi e consistenti.
ART. 14. (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)	Sono previste le proroghe delle concessioni sui giochi in scadenza al 31 dicembre 2024. Le concessioni sono a titolo oneroso e fino al 31 dicembre 2026. Per le sale bingo, è previsto un importo	Il periodo di proroga appare adeguato, mentre andrebbe fatta una ulteriore riflessione sugli importi che potrebbero essere incrementati.

	di 108mila euro per anno; per i punti scommesse, l'importo varia da 9.500 euro annui a 5.700 euro annui; per le slot, l'importo è di 120 euro per apparecchio e di 4mila euro per ogni diritto.	
ART. 15. (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)	È ammessa la possibilità di svolgere fino al 25% dell'attività di lavoro dipendente in telelavoro, presso il domicilio nello Stato di residenza, senza perdere lo status di lavoratore frontaliero. Lo status di lavoratore frontaliero si applica anche ai lavoratori che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta a settimana. Una quota del contributo previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 83/2023 spetta anche ai comuni italiani di frontiera.	La soglia del 25% di attività da remoto appare congrua.
ART. 16. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)	La dotazione del fondo per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità per le persone indigenti è incrementata di 50 mln per il 2025. La Carta acquisti Dedicata a te è rifinanziata con 500 milioni di euro per il 2025.	La dotazione della Carta acquisti andrebbe rafforzata; considerando i tempi di erogazione, di regola nel mese di settembre, il fondo potrebbe, però, essere implementato anche nel corso del 2025.
ART. 17. (Mutui per la prima casa)	La possibilità di accedere al fondo di garanzia per il mutuo sulla prima casa è prorogata al 31 dicembre 2027. La dotazione del fondo di garanzia è incrementata di 130 mln per il 2025 e di 270 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027.	Si tratta di una disposizione richiesta; positiva la proroga al 2027, anche se è importante rendere strutturale il dispositivo.
ART. 18. (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)	Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, con modalità da definire nell'ambito della contrattazione collettiva 2022-2024, in misura percentuale sul monte salari 2021 con tetto, per le	La disposizione è stata oggetto di confronto anche in sede di Aran; appare nel complesso utile a recuperare parte del gap causato dalla spirale inflattiva che ha caratterizzato in particolare il 2022 e il 2023.

	<p>amministrazioni statali, in 112,1 mln a decorrere dal 2025; l'impegno vale anche per le restanti amministrazioni, a carico dei rispettivi bilanci. La somma di 55,3 mln del fondo previsto al comma 1 è destinata alle Forze di polizia. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente è incrementato di 93,7 mln a decorrere dal 2025.</p>	
<p>ART. 19. (Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)</p>	<p>Per il triennio 2025-2027, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del contratto collettivo del personale in regime di diritto pubblico sono quantificati in 1.755 mln per il 2025, in 3.550 mln per il 2026 e in 5.550 mln a decorrere dal 2027. È prevista l'anticipazione di una indennità pari allo 0,6% dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1% a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli oneri per il restante personale sono a carico delle rispettive amministrazioni. Per il triennio 2028-2030, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del contratto collettivo del personale in regime di diritto pubblico sono quantificati in 1.954 mln per il 2028, in 4.027 mln per il 2029 e in 6.112 mln a decorrere dal 2030.</p>	<p>Si tratta di uno stanziamento che appare congruo, nella misura di 10.815 milioni per il triennio 2025-2027 e di 12.093 milioni per il triennio 2028-2030, alla luce dell'attuale andamento dell'inflazione. Anche se è complesso fare delle previsioni di medio-lungo periodo, non sembrano esserci i presupposti per un incremento significativo del costo della vita nei prossimi due o tre anni. Al netto delle considerazioni che si possono fare circa il recupero parziale del differenziale inflattivo per il triennio 2022-2024, è indubbio che per gli anni a venire è fondamentale mettere in campo ogni strumento utile per qualificare il lavoro pubblico, sotto l'aspetto economico, come pure relativamente al profilo normativo. Serve una progettualità ad ampio spettro, che valorizzi le professionalità e gli strumenti a disposizione, compreso un corretto mix fra lavoro in presenza e da remoto.</p>
<p>ART. 20. (Disposizioni in materia di personale della giustizia)</p>	<p>Il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli il personale assunto a tempo determinato con almeno 24 mesi continuativi nella qualifica coperta, in servizio alla</p>	<p>Si tratta di una disposizione che risponde ad una precisa richiesta formulata anche dalla nostra organizzazione sindacale; si tratta di una stabilizzazione di personale utile per rendere più efficiente la macchina</p>

	<p>data del 30 giugno 2026; è prevista una selezione comparativa per 2.600 funzionari e 400 assistenti. A decorrere dalla medesima scadenza, il Ministero può conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale.</p>	<p>amministrativa, in particolare la giustizia.</p>
<p>ART. 21. (Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)</p>	<p>Presso l'Inps sono istituite tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, in attuazione delle riforme del Pnrr, inclusa quella relativa alla disabilità. Il Ministro del lavoro determina con proprio atto le risorse derivanti dalle attività ispettive destinate a rafforzare la capacità amministrativa dell'Inps.</p>	<p>È importante rafforzare la capacità amministrativa dell'Inps ad ogni livello.</p>
<p>ART. 22. (Indennità di servizio zone disagiate)</p>	<p>Al Dpr 18/1967, viene sostituito l'articolo 181 relativo ai viaggi di congedo o di ferie, con riferimento al personale che presta servizio in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate, situate a oltre 3.500 km da Roma.</p>	<p>Da valutare la congruità dei parametri adottati.</p>
<p>ART. 23. (Misure in materia di trattenimento in servizio)</p>	<p>I lavoratori dipendenti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti per l'uscita con Quota 103 (art. 14.1 del dl 4/2019) o con la pensione contributiva anticipata (art. 24, comma 10, del dl 201/2011) possono rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi a proprio carico, con la conseguenza che, dalla prima scadenza utile per il pensionamento, il datore di lavoro non è tenuto a versare tale quota di contributi all'Inps o altro ente previdenziale, ma corrisponde interamente la quota al lavoratore. Tale quota non concorre alla formazione del reddito. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 viene eliminato il riferimento ai</p>	<p>Viene riproposta una misura già adottata per l'anno in corso, volta a favorire la permanenza a lavoro di personale in possesso dei requisiti per accedere alla pensione con Quota 103 e con la pensione contributiva anticipata; si tratta di una disposizione nel complesso condivisibile, in quanto rimessa alla volontà del lavoratore, nell'ottica di dare maggiore flessibilità al sistema previdenziale. Si guarda con interesse alla novità rappresentata dal superamento dei limiti ordinamentali di età. In questo caso, la misura, sempre su base volontaria, deve essere temperata con altri aspetti, compresa la corretta valutazione dell'attività e della mansione svolte. Significativo il fatto che la</p>

	<p>limiti ordinamentali, per cui la possibilità di posticipare l'uscita con la pensione di vecchiaia fino a 70 anni vale per tutti i lavoratori del settore privato, mentre per i lavoratori pubblici i limiti ordinamentali si intendono elevati al limite di età previsto per l'uscita con la pensione di vecchiaia. Sono, di conseguenza, abrogati il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 101/2013 e l'articolo 72 del decreto-legge 112/2008. Le amministrazioni pubbliche possono trattenere in servizio personale, previo acquisizione della volontà dello stesso, nella misura del 10% delle facoltà assunzionali previste. Sono previste delle esclusioni, fermo restando l'età massima di 70 anni.</p>	<p>disposizione valga anche per il pubblico impiego, soprattutto nell'ottica di favorire il proseguimento e la conclusione dei progetti legati al Pnrr. Potrebbe servire, però, un decreto attuativo della misura, in quanto il trattenimento in servizio potrebbe interessare più persone rispetto ai posti effettivamente disponibili, per cui è fondamentale ridurre la discrezionalità di chi è chiamato a motivare determinate scelte.</p>
<p>ART. 24. (Misure di flessibilità in uscita)</p>	<p>I requisiti per accedere ad Opzione donna devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2024 (articolo 16 del dl 4/2019). Nel caso del comparto scuola e Afam le istanze devono essere presentate entro la data del 28 febbraio 2025. La sperimentazione dell'uscita anticipata con Quota 103 (articolo 14.1 del dl 4/2019) è estesa al 2025; il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente. Il calcolo di quanto spettante è effettuato con applicazione del metodo contributivo e, in ogni caso, non può essere percepito un assegno superiore a quattro volte il minimo. La finestra di uscita è di sette mesi anche nel 2025. Pure in questo caso, per scuola e Afam le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2025. Le disposizioni relative all'Ape</p>	<p>Come per il 2024, l'età anagrafica minima per accedere all'Ape sociale è fissata in 63 anni e 5 mesi. La proroga delle misure già vigenti per l'anno in corso rappresenta una soluzione immediatamente spendibile, in attesa di una riforma più complessiva del sistema previdenziale. La rivisitazione delle regole previdenziali dovrebbe favorire una maggiore libertà di scelta della persona, in ragione di età anagrafica, anzianità contributiva, condizioni psico-fisiche personali e dei congiunti con disabilità o non autosufficienti, esposizione a fattori di rischio per la salute e la sicurezza, carriera professionale in settori usuranti o particolarmente faticosi, la precocità nell'ingresso nel mondo del lavoro, attraverso l'adozione di meccanismi improntati al sistema delle quote e con</p>

	<p>sociale (commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 232/2016) si applicano anche nel 2025 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le domande sono presentate entro il 31 marzo e il 15 luglio, con monitoraggio della spesa. L'autorizzazione di spesa è incrementata di 114 mln per il 2025, di 240 mln per il 2026, di 208 mln per il 2027, di 151 mln per il 2028, di 90 mln per il 2029 e di 35 mln per il 2030. Il beneficio legato all'uscita anticipata con l'Ape sociale è cumulabile soltanto con lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.</p>	<p>modalità eque di calcolo dell'assegno spettante.</p>
<p>ART. 25. (Pensioni minime)</p>	<p>Alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, è riconosciuto per il 2025 un adeguamento del 2,2% e per il 2026 dell'1,3%; tale adeguamento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Di conseguenza, sono aggiornati i riferimenti agli effetti di detto adeguamento.</p>	<p>L'adeguamento del trattamento minimo pensionistico è in linea con l'andamento dell'inflazione che si è registrato in questi mesi. Rimane, naturalmente, la considerazione più volte espressa della sostenibilità sociale di assegni pensionistici al di sotto della soglia di povertà, cosa che vale a maggior ragione per le pensioni contributive.</p>
<p>ART. 26. (Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)</p>	<p>L'accredito figurativo, previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera c, della legge 335/1995, sale a sedici mesi complessivi in caso di lavoratrice con quattro o più figli.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, dall'impatto limitato, però.</p>
<p>ART. 27. (Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)</p>	<p>In via eccezionale, per il 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, legge 448/1998) non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero.</p>	<p>La misura ha carattere straordinario; anche in questo caso, stante il basso livello dell'inflazione, l'impatto appare nel complesso sostenibile.</p>
<p>ART. 28. (Misure in materia di previdenza complementare)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile previsto al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, su richiesta dell'assicurato, può essere computato, insieme</p>	<p>Il riferimento è al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 per il conseguimento del diritto al pensionamento con almeno 20 anni di contributi e valore dell'assegno come indicato. La misura andrebbe</p>

	<p>all'importo derivante dal versamento dei contributi all'Inps o ad altro ente previdenziale, l'importo derivante da una o più rendite di forme pensionistiche previdenziali complementare; il calcolo è effettuato sull'ammontare del primo assegno percepito. Le forme di previdenza complementare mettono a disposizione dell'assicurato la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>estesa anche ad altri meccanismi di uscita, rispetto ai quali il vincolo dell'ammontare dell'assegno è più stringente. Piuttosto, il sostegno alla previdenza complementare richiede interventi più consistenti di questo, ad iniziare almeno dall'adozione di un nuovo semestre di adesione e, soprattutto, dal rafforzamento delle agevolazioni fiscali per il lavoratore aderente e i suoi familiari e per le imprese. Un concetto che può essere esteso, ad esempio, anche alle polizze sanitarie integrative.</p>
<p>ART. 29. (Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)</p>	<p>La legge 402/1975, che riconosce un trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, non si applica alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p>	<p>Da valutare attentamente questa misura.</p>
<p>ART. 30. (Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)</p>	<p>Nel limite di 30 milioni per il 2025, si provvede al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri, per ciascun lavoratore dipendente da impresa della pesca marittima, compresi i soci delle cooperative, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. Per il completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa (art. 44, comma 11-bis, dlgs 148/2015), sono stanziati risorse per 70 milioni di euro per il 2025; è atteso un decreto ministeriale per il riparto fra le regioni. Le regioni possono stanziare risorse aggiuntive. È previsto un monitoraggio Inps. Viene integrato l'articolo 44 del decreto-legge 109/2018, riferito al trattamento straordinario in</p>	<p>L'articolo contiene diverse disposizioni condivisibili, in quanto oggetto di richieste avanzate a più riprese. Rispetto all'indennità riconosciuta ai lavoratori della pesca marittima, si rinnova la richiesta di rendere strutturale tale ammortizzatore, di adeguare l'importo dell'indennità percepita fermo da tempo a 30 euro giornalieri e di rivedere la procedura di erogazione della stessa indennità. L'attuale meccanismo, infatti, sconta una tempistica insostenibile per i lavoratori, in quanto dall'evento che causa lo stop alle attività e quindi il mancato reddito a quando, materialmente, viene erogata l'indennità passano dai dieci ai dodici mesi, nella migliore delle ipotesi. Si rende utile, pertanto, l'adozione di un decreto finalizzato ad allineare la</p>

	<p>deroga di integrazione salariale per le imprese in crisi, con conseguente proroga degli effetti dello stesso per l'anno 2025 con una integrazione salariale massima di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni per il 2025. L'integrazione finalizzata anche alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche (articolo 1-bis del decreto-legge 243/2016) è prorogata al 2025 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 22-bis del decreto-legge 148/2015) è prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027 nel limite di spesa di 100 milioni annui. Le convenzioni per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 162, legge 160/2019) sono prorogate al 31 dicembre 2025. Sono stanziati 20 milioni per il 2025 per le misure di sostegno ai lavoratori dipendenti del settore del call center. È possibile la proroga della cassa integrazione straordinaria, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2025 per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità; lo stanziamento è di 63,3 milioni di euro. Le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito del programma Garanzia occupabilità lavoratori (Gol), possono essere destinate a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei loro dipendenti in linea con gli obiettivi del Pnrr, riforma M5C1 R1.1 (lavoratori in transizione e disoccupati,</p>	<p>procedura di erogazione dell'indennità alle altre normalmente erogate per la platea dei lavoratori. Si avverte anche la necessità di avviare una puntuale verifica in merito all'estensione della Cisoa al settore della pesca, prevista da tempo, ma non ancora attuata. Da valutare con attenzione la congruità dello stanziamento previsto per il proseguimento dei piani di recupero aziendale con trattamento di integrazione salariale straordinario, anche in deroga. Manca, invece, un chiaro richiamo alla necessità di rafforzare il sistema degli ammortizzatori sociali in un settore centrale del made in Italy, qual è quello del tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L'intervento in deroga adottato con il decreto-legge 160/2024 dovrebbe essere previsto anche per il 2025. Il settore, soltanto considerando le imprese, anche artigiane, che occupano fino a 15 addetti, dà lavoro a quasi 125mila persone.</p>
--	--	--

	compresi i percettori dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro e Cigs).	
ART. 31. (Bonus nuove nascite)	A decorrere dal 1° gennaio 2025, per ogni nuovo figlio nato o adottato è riconosciuto un importo una tantum pari a mille euro, erogato nel mese successivo alla nascita o all'adozione. L'importo non concorre alla formazione del reddito. È erogato ai residenti in Italia, compresi i cittadini stranieri non comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno per motivi di ricerca per un periodo superiore a sei mesi. Il valore Isee non deve essere superiore a 40mila euro. Il bonus è riconosciuto a domanda dall'Inps, che provvede al monitoraggio; in caso di scostamento, il ministero dell'economia può rideterminare la somma riconosciuta. L'onere è valutato in 330 milioni per l'anno 2025 e il 360 milioni a decorrere dal 2026.	È importante dare carattere strutturale e stabile alle misure a sostegno della natalità, stante il calo delle nascite che pone grandi interrogativi sulla tenuta del sistema Paese. Da valutare, la congruità dello stanziamento: esso appare insufficiente ad assicurare il livello di importo indicato di mille euro.
ART. 32. (Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido)	Nella determinazione dell'Isee per l'accesso al bonus nido non si tiene conto delle erogazione relative all'assegno unico e universale; è previsto un onere di 5 milioni a decorrere dal 2025.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
ART. 33. (Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)	Il bonus maggiorato per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta anche in assenza di un altro figlio minore di anni dieci. I maggiori oneri sono quantificati in 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di	La disposizione risponde ad una sollecitazione anche dalla nostra organizzazione sindacale.

	euro annui a decorrere dall'anno 2029.	
ART. 34. (Misure in materia di congedi parentali)	A decorrere dal 1° gennaio 2025, è elevata in maniera strutturale l'indennità di congedo parentale pari all'80% per tre mesi entro il sesto anno di vita. Le lavoratrici e i lavoratori devono aver terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità.	L'ulteriore rafforzamento, sotto il profilo economico, dei congedi parentali è visto positivamente.
ART. 35. (Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)	A decorrere dal 1° gennaio 2025, nel limite di spesa di 300 milioni annui, è riconosciuto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, e autonome che non hanno optato per il regime forfetario, madri di due o più figli, con il più piccolo di età inferiore a dieci anni; a decorrere dal 2027, l'esonero spetta alle madri di tre o più figli, con il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. L'esonero parziale dalla quota di contributi a carico della lavoratrice spetta in caso di reddito complessivo non superiore a 40mila euro annui. È atteso un decreto ministeriale per la quantificazione dell'esonero.	L'esonero contributivo in favore delle lavoratrici, accolto positivamente lo scorso anno, diventa strutturale. Non convince però il fatto che, dal 2027, l'esonero sia riconosciuto soltanto alle lavoratrici madri con tre o più figli; meglio sarebbe mantenere i medesimi requisiti, evitando quindi un inasprimento degli stessi.
ART. 36. (Formazione delle donne vittime di violenza)	Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 3 milioni a decorrere dal 2025 per l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e per favorire la loro indipendenza.	La misura è condivisibile.
ART. 37. (Misure in materia di cani di assistenza)	La legge 37/1974 sui cani di assistenza è estesa anche alle persone con disabilità con compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale e alle persone con patologie, come individuate dal decreto ministeriale atteso. Per cani di assistenza, che possono accedere ai mezzi di trasporto	La misura recepisce precise richieste avanzate dalle famiglie e dal mondo dell'associazionismo in favore delle persone con disabilità e patologie. Si tratta di una disposizione assolutamente condivisibile che dovrebbe essere sostenuta anche con risorse adeguate.

	<p>pubblico senza pagare il biglietto o una sovrattassa e agli esercizi aperti al pubblico senza restrizioni, si intendono i cani addestrati per il supporto alle persone con le patologie individuate. Le stesse disposizioni si applicano anche agli addestratori. Il fondo per il trasporto pubblico locale è quindi incrementato di un milione di euro a decorrere dal 2025, mentre per le attività di controllo e monitoraggio sono stanziati 400mila euro.</p>	
<p>ART. 38. (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)</p>	<p>L'Inps è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale, per prestazioni professionali a medici e figure professionali delle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni per il 2025, in attuazione degli interventi rilevanti in materia di riforma della disabilità. Sono indicate le relative coperture.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che dovrebbe contribuire alla riduzione dei tempi di attesa per l'espletamento delle relative visite di controllo; stante la fragilità delle persone interessate, è utile accelerare, garantendo risorse adeguate e intervenendo per ridurre la complessità delle procedure.</p>
<p>ART. 39 (Uffici antidroga)</p>	<p>Il trattamento economico già riconosciuto agli esperti per la sicurezza che operano al di fuori dei confini nazionali viene esteso anche agli esperti antidroga inviati all'estero, in forza di accordi di cooperazione. È autorizzata una spesa di 810mila euro a decorrere dal 2025.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile.</p>
<p>ART. 40. (Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)</p>	<p>Viene istituito un Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni con una dotazione di 500mila euro a decorrere dal 2025.</p>	<p>È fondamentale intervenire con risorse adeguate e, soprattutto, con un piano nazionale, in sinergia fra le diverse istituzioni interessate, ad iniziare dalla scuola.</p>
<p>ART. 41 (Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)</p>	<p>Viene istituito un Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi con una dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

ART. 42. (Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)	Il Dpr 309/1990 viene integrato con l'articolo 14-bis che disciplina la piena operatività del Sistema nazionale di allerta rapida – News-D, con decorrenza 1° gennaio 2025. L'obiettivo è individuare e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. È atteso un decreto ministeriale; non sono previsti nuovi oneri.	Si tratta di una disposizione necessaria che conferma, ancora una volta, la centralità di avere un piano complessivo di contrasto alla diffusione delle dipendenze, con il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi sul territorio, compreso il Cnel che, sul tema del contrasto alle dipendenze, ha avviato una intensa fase di confronto.
ART. 43. (Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)	Anche il Comitato italiano paralimpico accede a parte della quota del 32% delle imposte incassate ai fine Ires, Iva, Irap e Irpef nei settori di attività sportiva. La dotazione del relativo fondo è incrementata da 410 milioni a 438.761.503 euro annui dal 2026 al 2034 e a 422.165.697 euro a decorrere dal 2035, con riserva in favore del Cip rispettivamente di 28.761.503 euro e di 12.165.697 euro. In caso di entrate superiori, la differenza è attribuita con decreto al dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio, al Coni, al Cip e a Sport e salute.	Si tratta di una disposizione che rende certe le risorse a disposizione del Comitato italiano paralimpico. Resta da valutare la congruità della dotazione complessiva del fondo.
ART. 44. (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)	La dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementata di 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.	Sarebbe utile stanziare più risorse, valutando correttamente la centralità dello sport per contrastare la diffusione di pericolose dipendenze e in un'ottica di cura, inclusione e invecchiamento attivo.
ART. 45. (Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)	È istituito un fondo presso la Presidenza del consiglio con una dotazione di 500mila euro per il 2025 e di 50 milioni per il 2026 per le esigenze connesse allo svolgimento delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 46. (Rifinanziamento del fondo speciale per la	Viene rifinanziato il fondo speciale per la concessione di	Da valutare la congruità dello stanziamento.

<p>concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)</p>	<p>contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale per 50 milioni per il 2026 e per 40 milioni per il 2027.</p>	
<p>ART. 47. (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)</p>	<p>Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per la parte cui concorre lo Stato, è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche al fine di realizzare gli interventi previsti dagli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge. Una parte delle risorse incrementalì riferite al periodo 2028-2030, in totale 5.945 milioni, è accantonata in vista del rinnovo contrattuale per il periodo indicato. Una quota delle risorse incrementalì pari a 883 milioni per il 2028, a 1.945 milioni per il 2029 e 528 milioni a decorrere dal 2030 è destinata agli interventi legati agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.</p>	<p>La misura si presta ad una serie di osservazioni. In primo luogo, è indubbio che, con lo stanziamento previsto, il livello del fabbisogno sanitario standard per la parte cui concorre lo Stato raggiunge i suoi massimi di sempre, un aspetto sicuramente positivo di cui bisogna tenere conto. Anche in termini di spesa pro-capite, l'incremento c'è, pure per effetto della riduzione della popolazione residente. Andrebbe, però, valutata, in questo senso, la capacità del sistema sanitario nazionale di rimodulare i propri servizi alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione residente. In passato, ci si è concentrati soprattutto sulla riduzione dei posti letto nei reparti maternità, ad esempio, senza aumentare le terapie intensive o le lungodegenze, come è emerso chiaramente durante il periodo della pandemia da Covid-19. Se consideriamo la spesa sanitaria in rapporto al Prodotto interno lordo, l'Italia è ancora indietro. Più che una critica, il punto dovrebbe rappresentare uno stimolo ad agire perché, come dimostra l'esperienza, la qualità dei servizi erogati al cittadino dipende sicuramente dalle risorse disponibili, ma anche dall'organizzazione delle attività e dall'efficienza della macchina amministrativa, compresi coloro che si dovrebbero occupare, per tempo, di programmare gli interventi di manutenzione</p>

		ordinaria e straordinaria sui macchinari.
ART. 48. (Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)	Il limite di spesa indicato all'articolo 1, comma 223, della legge 213/2023 è incrementato dello 0,5% nel 2025 e dell'1% a decorrere dal 2026; tali risorse sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate da strutture private accreditate dotate di pronto soccorso, inserite nella rete dell'emergenza. Sono indicate le coperture, pari a 61,5 milioni per il 2025 a 123 milioni a decorrere dal 2026.	La misura è stata immaginata al fine di ridurre le lista di attesa, attraverso il ricorso al privato. Sarebbe utile un monitoraggio sui risultati, mentre, per quanto attiene alle risorse rese disponibili, esse potrebbero non essere sufficienti con riferimento al 2025.
ART. 49. (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e i farmaci ad innovatività condizionata)	Sono indicati i principi, come la tecnologia di produzione, il meccanismo di azione, la modalità di somministrazione, l'efficacia dello stesso, la sicurezza, al ricorrere dei quali il farmaco è definito innovativo. La conseguenza è che le risorse previste all'articolo 1, comma 401, della legge 232/2016 sono finalizzate a favorire l'accesso a tali farmaci, in presenza di malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. L'attribuzione del carattere innovativo dipende dall'Aifa, sulla base della valutazione della Commissione Scientifico-Economica. È previsto un monitoraggio. Le risorse stanziare, con decorrenza 1° gennaio 2025, sono quantificate in 300 milioni annui per i farmaci con innovatività condizionata, in 100 milioni per gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti e in 900 milioni per i farmaci innovativi propriamente detti.	L'esperienza del Covid-19 conferma la necessità di investire sulla ricerca per arrivare a farmaci innovativi. La misura guarda ai pazienti, ma deve essere anche immaginata come una linea strategica di politica industriale.
ART. 50. (Finanziamento destinato all'aggiornamento delle	Per l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie	Importante l'investimento sul 2026, in linea, almeno sotto l'aspetto del cronoprogramma,

tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)	è destinato un finanziamento pari a 77 milioni per il 2025, riferito al Diagnosis related groups (Drg) post acuzie, mentre dal 2026 sono destinati 1.000 milioni, di cui 350 per i Drg post acuzie e 650 milioni per i Drg acuti. È atteso un decreto ministeriale.	con quelle della Missione 6 del Pnrr.
ART. 51. (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)	50 milioni di euro a decorrere dal 2025 sono destinati all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, compresa la revisione delle tariffe massime nazionali. È atteso un decreto ministeriale.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 52. (Piano pandemico 2025-2029)	Per il Piano pandemico 2025-2029, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.	Da valutare la congruità dello stanziamento, stante il rischio, sempre presente, di una recrudescenza di fenomeni legati al coronavirus o a altre patologie infettive e con forte carica virale.
ART. 53. (Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto)	Per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto è autorizzata una spesa di 10 milioni a decorrere dal 2025. È atteso un decreto ministeriale.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 54. (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)	Tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitario al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico. Le regioni assicurano l'attuazione del dispositivo.	La disposizione rende strutturale una misura introdotta negli anni scorsi, con una maggiore diffusione, in particolare, in coincidenza con la pandemia da Covid-19. La norma, per come scritta, non esclude l'ipotesi che il medico fornisca al paziente anche la prescrizione in formato cartaceo, oltre al formato elettronico.
ART. 55. (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)	È fatto obbligo a ciascuna regione sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con la quali il fenomeno, sia in uscita che in entrata, assume dimensioni distorsive nell'erogazione	Si tratta di una misura che dovrebbe favorire una razionalizzazione amministrativa fra le regioni.

	dell'assistenza sanitaria. Entro il 28 febbraio 2025, il Ministero mette a disposizione delle regioni un format da utilizzare per gli accordi bilaterali. Viene indicato un riferimento, il 20% del fabbisogno standard assegnato annualmente, superato il quale gli accordi sono obbligatori. In fase di prima attuazione, gli accordi vanno sottoscritti entro il 30 aprile 2025, con vigenza biennale.	
ART. 56. (Incremento indennità pronto soccorso)	L'indennità di pronto soccorso, con decorrenza 1° gennaio 2025, è ulteriormente incrementata per risorse complessive di 50 milioni, di cui 15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto sanità, e di ulteriori 50 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2026, erogati con le medesime percentuali.	È utile un investimento maggiore, stante le condizioni di lavoro e di vita cui è sottoposto il personale medico e paramedico nei pronto soccorso. Resta, naturalmente, la richiesta di procedere a nuove e più corpose assunzioni.
ART. 57. (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)	Sono rideterminate le quote di spettanza per aziende farmaceutiche, grossisti e distributori con riferimento ai farmaci di classe a); è atteso un decreto ministeriale.	Da valutare la congruità della rideterminazione.
ART. 58. (Incremento delle risorse per le cure palliative)	La quota destinata alle cure palliative e alla terapia del dolore del malato è incrementata di 10 milioni annui a decorrere dal 2025.	Le cure palliative e la terapia del dolore rappresentano la tappa più difficile nel percorso che il paziente si trova ad affrontare nella sua malattia. È fondamentale garantire le risorse necessarie ad assicurare l'assistenza domiciliare richiesta. Ciò è fondamentale pure per venire incontro alle esigenze del caregiver. In questo senso, si guarda con attenzione al rifinanziamento del relativo fondo di sostegno alle attività di cura non professionali in ambito familiare. Una riflessione andrebbe fatta sui margini di discrezionalità delle famiglie nella spesa del contributo di cura, stante una doppia necessità: da

		una parte garantire un reddito alle famiglie, costrette spesso a dolorose scelte sul versante occupazionale, con le donne che sacrificano le loro prospettive professionali per assistere un congiunto; dall'altra, far uscire dal sommerso una larga fetta del lavoro in ambito familiare e domestico.
ART. 59. (Disposizioni per i medici in formazione specialistica)	A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5%, mentre la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50%. Sono indicate le specializzazioni interessate. È autorizzata una spesa ulteriore di 120 milioni a decorrere dal 2026.	La normativa vigente, definita nel 2021, prevede l'importo della parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro per ciascuno degli anni successivi. Quindi, gli incrementi sono pari a 1.135 euro per la parte fissa e rispettivamente in 1.150 euro e in 1.650 euro per la parte variabile.
ART. 60. (Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)	È autorizzata una spesa di 3 milioni annui a decorrere dal 2025 per implementare la presenza di psicologi negli istituti penitenziari per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti in ambito familiare e di atti persecutori.	Si tratta di una disposizione condivisibile, che si lega, per molti versi, alle azioni di contrasto verso le dipendenze e i comportamenti patologici.
ART. 61. (Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)	I vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria (articolo 65 del Ccnl 23 gennaio 2024) sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni per il 2025 e di 327 milioni annui a decorrere dal 2026.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 62. (Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)	I vigenti valori dell'indennità di specificità di dirigenza sanitaria non medica (articolo 66 del Ccnl 23 gennaio 2024) sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni annui a decorrere dal 2025.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 63. (Incremento dell'indennità di specificità)	I vigenti valori dell'indennità di specificità infermieristica	Da valutare la congruità dello stanziamento.

<p>infermieristica e dell'indennità di tutela del malato per la promozione della salute)</p>	<p>(articolo 104 del Ccnl 2019-2021) sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni per il 2025 e di 285 milioni annui a decorrere dal 2026. I vigenti valori dell'indennità di specificità delle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute (articolo 105 del Ccnl 2019-2021) sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni per il 2025 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2026.</p>	
<p>ART. 64. (Premialità liste di attesa)</p>	<p>In favore delle regioni che risultino adempienti all'item H Liste di Attesa previsto nel questionario Lea, è destinata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Corretto premiare l'impegno, ma è anche fondamentale accompagnare i territori maggiormente indietro verso un netto miglioramento dei servizi erogati al cittadino.</p>
<p>Art. 65. (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)</p>	<p>Una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 è destinata alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi, siti in una regione diversa rispetto a quella di residenza dell'interessato. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 66. (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)</p>	<p>Una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 è destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. È istituito un Osservatorio sui fanno parte</p>	<p>All'interno dell'Osservatorio, andrebbe prevista la presenza delle parti sociali e del Cnel.</p>

	<p>oltre agli esperti individuati dai ministeri interessati, anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore, in rappresentanza di famiglie e giovani, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. È atteso un decreto ministeriale per la ripartizione della quota spettante. Presso lo stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di 44 milioni di euro.</p>	
<p>ART. 67. (Interventi in materia di premi di produttività)</p>	<p>Alle somme e ai premi erogati in forza di accordi collettivi, si applica, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota sostitutiva del 5%.</p>	<p>Si tratta di una disposizione fortemente richiesta dal sindacato. In prospettiva, occorre lavorare per favorire una più ampia diffusione dello strumento, anche attraverso il coinvolgimento del Cnel, e per rivedere i plafond, favorendo maggiormente l'adozione di strumenti di partecipazione dei lavoratori.</p>
<p>ART. 68. (Misure fiscali per il welfare aziendale)</p>	<p>Le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e per le spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono a formare il reddito nella misura di 5mila euro annui per due anni. L'agevolazione spetta per i lavoratori dipendenti che nell'anno precedente l'assunzione non abbiano avuto redditi superiori a 35mila euro e che abbiano trasferito la residenza in un raggio di 100 km dalla precedente residenza per effetto dell'assunzione. Tali somme sono conteggiate ai fini Isee e si computano per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore rilascia una dichiarazione attestante il</p>	<p>Si tratta anche in questo caso di una precisa richiesta del sindacato. Interessante la novità del sostegno diretto per l'affitto per i neo-assunti, in caso di spostamento della residenza in un raggio superiore ai cento chilometri. Condivisibile la doppia soglia di esenzione in ragione della presenza o meno di figli a carico. Rimane inesausta la richiesta di revisione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Dpr 917/1986, nel senso che, in caso di superamento delle soglie di valore dei beni ceduti o prelati al dipendente, la tassazione ordinaria si applica alla sola quota eccedente e non all'intero ammontare.</p>

	<p>requisito della residenza nei sei mesi precedenti l'assunzione. Sono esentasse i beni ceduti, i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze e per le spese di affitto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti nella misura di mille euro; la soglia è di 2mila euro in caso di lavoratore con figli. Il datore di lavoro comunica preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, l'iniziativa. Il lavoratore fornisce al datore di lavoro il codice fiscale dei figli.</p>	
<p>ART. 69. (Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, con reddito non superiore a 40mila euro nel 2024, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. È prevista una compensazione con il credito maturato per il datore di lavoro.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; dovrebbe essere valutata l'ipotesi che in sede di contrattazione collettiva si possa innalzare la soglia del 15% indicata nel provvedimento.</p>
<p>ART. 70. (Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)</p>	<p>Viene prorogata la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni incrementali per i tre periodi di imposta successivi alla data del 31 dicembre 2024.</p>	<p>Si tratta di una disposizione accolta con favore da questa organizzazione sindacale, in quanto volta a sostenere l'occupazione stabile.</p>
<p>ART. 71. (Piano Casa Italia)</p>	<p>L'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica è esteso anche all'edilizia sociale. È</p>	<p>L'Italia necessita di una grande piano di edilizia pubblica e residenziale. Resta da capire la congruità delle risorse che si intendono mettere in campo.</p>

	<p>prevista l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", per la definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa.</p>	
<p>ART. 72. (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)</p>	<p>La disciplina dell'esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato, cosiddetta Decontribuzione Sud, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Conseguentemente, le risorse per il Bonus giovani sono incrementate di 700 mila euro per l'anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2027; le risorse per il Bonus donne sono incrementate di 400 mila euro per l'anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l'anno 2027; le risorse per il Bonus Zes Unica sono incrementate di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2027. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario</p>	<p>Le norme sulla decontribuzione relative ad assunzioni effettuate nel 2024 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale; di norma, la legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. Si tratta, nel complesso, di disposizioni che il sindacato ha sempre sostenuto e promosso. In prospettiva, è, però, utile aprire una riflessione su quali strumenti introdurre a sostegno dell'occupazione nella fascia di età 35-49 anni, l'unica nella quale non si registra un incremento. Del resto, non è neanche un caso che è proprio questa la fascia che più spesso viene intercettata attraverso le piattaforme digitali, come emerso in una recente ricerca condotta dall'università la Sapienza di Roma e Inapp.</p>

	<p>nell'occupazione e nello sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nelle aree svantaggiate del Paese. Le risorse sono destinate anche all'acquisto di beni strumentali. Le regioni interessate sono Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.</p>	
<p>ART. 73. (Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)</p>	<p>Il credito di imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.</p>	<p>Da valutare l'impatto effettivo di misure di questo tipo.</p>
<p>ART. 74. (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)</p>	<p>È riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo. È atteso un decreto ministeriale. La dotazione finanziaria è di 60 milioni per l'anno 2025, di 50 per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro l'anno 2027.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>ART. 75. (Nuova Sabatini)</p>	<p>Al fine di favorire gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la misura conosciuta come Nuova Sabatini, la dotazione del relativo fondo è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, considerando, soprattutto, la grande attenzione che le imprese hanno sempre rivolto a questo strumento.</p>
<p>ART. 76. (Interventi in materia di banda ultra larga)</p>	<p>Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di concessione dei contributi, nel</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

	<p>limite massimo di 220 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, per favorire gli investimenti per la realizzazione e la gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga.</p>	
<p>ART. 77. (Credito d'imposta ZES)</p>	<p>È prevista la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella "Zona Economica Speciale unica" (Zes Unica), nel limite di spesa di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2025. È previsto un monitoraggio con un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il monitoraggio è distinto per categorie e per regioni: in caso di erogazione di un credito di imposta inferiore, entro il 15 gennaio 2026 con successivo atto si attiveranno le risorse della programmazione 2021-2027 per il riconoscimento del relativo credito di imposta.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento. È utile pensare ad uno strumento strutturale o, comunque, stabile in un arco di tempo maggiore, quanto meno in linea con il Piano strutturale di bilancio di medio termine.</p>
<p>ART. 78. (Giubileo)</p>	<p>È autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Società Giubileo S.p.A. per 37 milioni di euro (grandi eventi), di Roma Capitale per 16,5 milioni di euro (eventi minori) e della Regione Lazio per 34,5 milioni di euro (accoglienza dei pellegrini. Altri 7 milioni sono per il completamento degli interventi di conto capitale.</p>	<p>Vi è una grande attesa rispetto al Giubileo del 2025, con una previsione di arrivi nell'ordine di 25 milioni di pellegrini. Si tratta di una occasione importante per il rilancio dell'economia, non soltanto romana, ma alla quale si guarda con apprensione in ragione di veri o presunti ritardi nel cronoprogramma. In un'ottica di programmazione, è utile iniziare ad immaginare gli interventi di mettere in campo nel 2033.</p>
<p>Art. 79. (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)</p>	<p>È atteso un decreto Ministro del turismo, per l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Le funzioni relative alla</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

	gestione dell'intervento possono essere affidate a Invitalia che può avvalersi di Enit. Un milione è destinato alle attività di gestione, mentre nel complesso è autorizzata una spesa di 110 milioni per il 2025.	
ART. 80. (Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)	Anas S.p.A. è autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane (Fsi), attraverso scissione, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.A. A sua volta, Fsi è autorizzato ad assegnare, attraverso successiva scissione, alla società Autostrade dello Stato S.p.A. il patrimonio ricevuto da Anas.	Si tratta di una operazione complessa che deve essere adottata con estrema attenzione.
ART. 81. (Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)	Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato a adempiere agli obblighi di registrazione previsti per gli aiuti ad hoc in relazione all'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Se il credito d'imposta è nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa europea, non sono previsti atti di recupero.	Si tratta di una disposizione ordinamentale.
ART. 82. (Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)	Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) è concesso un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto	Da valutare la congruità dello stanziamento.

	<p>Livestock Environment Opendata (Leo) per la realizzazione del coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale ai fini dell'operatività della Banca dati unica zootecnica (Bduz). Nelle attività di contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila" (cd. mal secco degli agrumi), le risorse stanziare sono destinate anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana sul versante della tecnologia digitale e il modeling sei sistemi agroalimentari.</p>	
<p>ART. 83. (Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)</p>	<p>È atteso un decreto ministeriale per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua.</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale.</p>
<p>ART. 84. (Misure in materia di istruzione e di merito)</p>	<p>Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. La durata dei contratti a tempo determinato del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito è prorogata al 31 dicembre 2025.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>ART. 85. (Misure in materia di Carta del docente)</p>	<p>Il beneficio della Carta docente, dal valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, è esteso anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La dotazione del fondo è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Entro settembre di ciascun anno,</p>	<p>La misura è condivisibile, in quanto volta a favorire il costante aggiornamento del personale docente, compreso quello con contratto a tempo determinato. Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

	è previsto l'invio di una relazione di monitoraggio.	
ART. 86. (Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)	È previsto un cofinanziamento del Ministero dell'università e della ricerca delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare, con specifico riferimento alla Missione 4, Componente 2, denominata "Dalla ricerca all'impresa" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono indicati i criteri per l'assegnazione delle risorse, quantificate in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. È atteso un decreto ministeriale.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 87. (Misure in materia di beni culturali)	3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 sono destinati alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico. Il credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro. È previsto un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario d	Da valutare la congruità dello stanziamento.

	<p>valorizzazione, sono implementate a decorrere dal 2025. Le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, possono essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche.</p>	
<p>Art. 88. (Misure in materia di spettacolo dal vivo)</p>	<p>Nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la valorizzazione dei carnevali storici. Un secondo fondo con una dotazione di 1,5 milioni a decorrere dal 2025 è destinato al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, mentre, tenendo conto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, il relativo fondo è ripartito per 750 mila euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Barie per 7,25 milioni di euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche. La restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, è destinata nell'anno 2025 alle medesime fondazioni. Sono rideterminati i criteri per accedere all'indennità di discontinuità: il reddito massimo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro; il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento per le varie voci, compreso il rifinanziamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. La riformulazione dei requisiti per l'accesso all'indennità di discontinuità dovrebbe essere oggetto di costante monitoraggio con le organizzazioni sindacali di settore. Una riflessione andrebbe fatta anche sui tempi per l'erogazione della stessa; non convince l'allungamento della scadenza da marzo a aprile, come non convince, più in generale, il disallineamento che questa misura ha rispetto alla disciplina della Naspi, la quale assicura un sostegno al reddito immediato, nel momento in cui la persona perde il lavoro e non posticipato, magari fino ad un anno, quando la stessa persona potrebbe, paradossalmente, aver trovato una nuova occupazione. È il medesimo ragionamento che si è fatto, ad esempio, anche con l'indennità riconosciuta ai lavoratori della pesca per il fermo obbligatorio e non obbligatorio e che, nel 2015, aveva portato al superamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.</p>

	<p>scende da 60 a 51; i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità. L'indennità è corrisposta il 30 aprile di ciascun anno e non il 30 marzo.</p>	
<p>Art. 89. (Misure in materia di creatività contemporanea)</p>	<p>1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 sono destinati al Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero. Un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 è destinato al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia presso il comune di Cinisello Balsamo.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>ART. 90. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)</p>	<p>È prevista la proroga al 31 dicembre 2027 dell'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate destinato all'operazione "Strade sicure", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024. È autorizzata una spesa complessiva di 198.392.899,00 di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Nel 2025, 2026 e 2027, sono impiegati ulteriori 800 unità da destinare al supporto alle Forze di polizia già assegnate al programma, al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese. La spesa è quantificata in 40.489.485,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, stante la necessità di assicurare controlli diffusi e costanti, in particolare nei punti di aggregazione e nelle stazioni ferroviarie. Non è immediatamente chiaro il maggiore apporto per garantire la sicurezza durante gli eventi legati al Giubileo 2025.</p>
<p>ART. 91. (Rifinanziamento del Nato Innovation Fund)</p>	<p>È autorizzata la spesa di 7.726.500,00 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per gli impegni finanziari legati alla partecipazione dell'Italia al Nato Innovation Fund,</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>

ART. 92. (Fondo per la ricostruzione)	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo per gli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse sono ripartite con uno o più Dpcm.	Da valutare la congruità dello stanziamento, soprattutto se valutiamo la tempistica degli interventi.
ART. 93. (Esigenze connesse alla ricostruzione)	Gli interventi riguardano una serie di eventi: sisma del 2012 in Emilia-Romagna (commi 1-3); sisma del 2016 nell'Italia centrale (commi 4-24); sisma nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia del 2017 (commi 25-31); sisma nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e di Catania del 2018 (commi 32-35); alluvione del maggio del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche (comma 36).	Si conferma l'esigenza di arrivare a delle procedure maggiormente codificate, sia nella fase della gestione iniziale dell'evento emergenziale, sia esso un terremoto, un alluvione o altro evento, sia per la successiva fase di ricostruzione delle aree interessate.
ART. 94. (Crisi idrica)	Una quota del fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico può essere utilizzata per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche per un massimo di 144 milioni per il 2025.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 95. (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)	I commi riguardano nello specifico le regioni Friuli Venezia-Giulia (commi 1-4), Sardegna (commi 5-7), Trentino-Alto Adige e province autonome di Trento e Bolzano (commi 8-10), Valle d'Aosta (commi 11-13), Sicilia (commi 14-16).	Si tratta di disposizioni concordate con le regioni e province autonome interessate.
ART. 96. (Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul	Entro il 15 aprile 2025 le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef, mentre per il 2026 e il 2027 rimane ferma la scadenza del 31 dicembre	Viene indicata la tempistica per gli interventi sulle addizionali regionali.

reddito delle persone fisiche)	dell'anno precedente. In caso di mancata approvazione, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento. Entro il 15 maggio 2025, vanno inviati i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale da parte delle regioni e delle province autonome	
ART. 97. (Finanziamento del trasporto pubblico locale)	La dotazione del fondo per gli oneri del trasporto pubblico locale è incrementata di 120 milioni per l'anno 2025.	La dotazione del fondo andrebbe rafforzata in maniera significativa, anche per dare risposte concrete agli utenti e ai lavoratori del settore.
ART. 98. (Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)	Per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la regione Abruzzo versa all'entrata del bilancio dello Stato 4.763.000 euro, di cui 3.663.000 all'Inps per le relative gestioni, mentre la restante quota è riversata ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti e per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.	Si tratta di una disposizione che riguarda la sola regione Abruzzo.
ART. 99. (Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)	I comuni modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione. I comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.	La disposizione sulle addizionali comunali è in linea con quanto disposto precedentemente per le regioni.

<p>ART. 100. (Incremento del fondo di solidarietà comunale)</p>	<p>Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale che passa da euro 6.760.590.365 con originaria decorrenza dal 2025 al 2028 a euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, a euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, a euro 6.984.590.365 per l'anno 2028. Passa, altresì: con riferimento al 2029 da euro 7.980.590.365 a euro 8.260.590.365; con riferimento al 2030 da euro 7.908.608.365 a euro 8.214.594.113; con decorrenza 2031 da euro 8.672.531.365 annui a euro 8.978.517.113 annui. Inoltre, le risorse destinate a specifiche esigenze passano da 560 milioni con decorrenza 2025 a 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro a decorrere dal 2030. A decorrere dal 2030, le assegnazioni sono ridotte di 75.996.252 euro invece di 71.982.000 euro. È istituito un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del fondo di solidarietà comunale.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, alla luce dell'andamento di alcuni indicatori finanziari, come il costo della vita o il tasso di interesse praticato, o sociali. In questo senso, è fondamentale monitorare con attenzione gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 71/2023 che ha portato alla costituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.</p>
<p>ART. 101. (Fondo per l'assistenza ai minori)</p>	<p>Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Il fondo è finalizzato a erogare dei contributi per i comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Accedono i comuni che hanno un</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, ricordando che il Fondo per l'assistenza ai minori nasce da una precisa richiesta formulata anche in occasione dalla precedente legge di bilancio da questa organizzazione sindacale e dall'Anci.</p>

	<p>rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento. I comuni sono tenuti a comunicare, nelle modalità telematiche indicate, la spesa effettivamente sostenuta. È atteso un decreto entro il 15 febbraio 2025. In caso di risorse insufficienti, la ripartizione è effettuata in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.</p>	
<p>ART. 102. (Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)</p>	<p>Le risorse del fondo perequativo province e città metropolitane sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030. Per il riparto si tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscali approvati dalla commissione tecnica con decreto da adottarsi entro il 31 marzo 2025.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>ART. 103. (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)</p>	<p>In linea con le nuove regole di governance economica europea, si dispone l'abrogazione della tesoreria unica mista (che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali) mantenendo a regime la tesoreria unica tradizionale.</p>	<p>La disposizione appare in linea con l'obiettivo di rendere più efficiente la macchina amministrativa.</p>
<p>ART. 104. (Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)</p>	<p>Sono individuate le regole per la quantificazione del contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali. A decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero</p>	<p>Si tratta di una disposizione da valutare con estrema attenzione, al fine di evitare ricadute negative sui servizi erogati al cittadino. Da valutare la sostenibilità, anche sociale, del contributo richiesto agli enti territoriali.</p>

	<p>del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo aggiuntivo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del contributo tra le regioni è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 28 febbraio 2025. Le autonomie speciali assicurano un contributo aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per l'anno 2029. Anche i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo aggiuntivo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. È atteso un decreto ministeriale entro il 31 gennaio 2025 per il riparto delle quote di competenza. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti territoriali devono costituire un</p>	
--	---	--

	<p>fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi precedenti. La costituzione del fondo è finanziata con risorse di parte corrente; su tale fondo non è possibile disporre impegni. Per gli enti in disavanzo, il fondo concorre al ripiano, mentre per quelli con risultato di amministrazione pari a zero o positivo, il fondo confluisce nella parte accantonata per il finanziamento di investimenti. Fra il 2025 e il 2029, possono essere adottati ulteriori obblighi di concorso. Entro il 30 giugno di ciascun anno, è effettuata una verifica sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. In caso di mancata trasmissione entro il 31 maggio di ciascun anno dei dati richiesti, all'ente si applica una penalità pari al 10%. È atteso un decreto ministeriale. Sempre con decreto ministeriale, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia (Upi). È prevista una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sono apportate alcune modificazioni all'articolo 1 della legge 145/2018, al fine di</p>	
--	---	--

	<p>rimodulare le risorse stanziare in linea con la disposizione al comma precedente che riduce i finanziamenti di 200 milioni annui per tre anni dal 2028. È previsto il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti. Si dispone una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030; prevista anche una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031 per un totale di 800 milioni di euro. Prevista la riduzione del fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033. È soppresso il fondo investimenti a favore dei comuni, con una riduzione complessiva di risorse pari a 2.140 milioni di euro a partire dall'annualità 2029 sino all'annualità 2034. Previsto il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (5 milioni dal 2025) e del Fondo per la progettazione degli enti locali (89,9 milioni in tre anni). Prevista la riduzione del Fondo della mobilità ciclistica, in misura pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033. Disposta la</p>	
--	--	--

	riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese.	
ART. 105. (Modifiche al Codice di procedura civile)	È introdotto l'articolo 307-bis nel Codice di procedura civile, dedicato all'estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.	Si tratta di una misura di razionalizzazione.
ART. 106. (Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)	Il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana allineando l'importo da corrispondere agli uffici consolari per l'istruttoria relativa alle richieste, presentate in via amministrativa, di riconoscimento dello status di cittadino a soggetti che assumano di essere cittadini per nascita in virtù della discendenza da cittadini italiani. Il contributo è fissato in 600 euro.	Si tratta di una misura di razionalizzazione.
ART. 107. (Misure in materia di spese di giustizia)	Sono apportate alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, equiparando l'estrazione di copie a quella di atti. È inserito l'articolo 269-bis sul diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale, con riferimento all'allegato 8 che fissa in 25 euro il diritto in caso di riversamento su supporto di memorizzazione e in 8 euro per la trasmissione dei dati in maniera telematica.	Si tratta di una misura di razionalizzazione.
ART. 108. (Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi)	Viene estesa anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia, la non assoggettabilità	Si tratta di una misura di razionalizzazione.

destinati al pagamento di tasse e tributi)	ad esecuzione forzata prevista per i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria.	
ART. 109. (Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)	Viene estesa la procedura sulla piattaforma informatica "Siamm Pinto Digitale" per migliorare la capacità di eliminazione dell'arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo ex lege n. 89 del 2001.	Si tratta di una misura di razionalizzazione.
ART. 110. (Misure in materia di personale pubblico)	Sono adottate delle disposizioni diverse in linea con la riforma della pubblica amministrazione prevista nell'ambito del Pnrr. Nello specifico, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 75%, e non del 100%, di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La disposizione non si applica al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato. Viene disposta la revisione della spesa per il personale delle Forze armate, con riduzione degli oneri dal 12 % al 15,58% per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma e per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate. Turn over per l'anno 2025 al 75% pure per i Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, per le università, per le istituzioni e gli enti di ricerca, per le istituzioni di	Non convince il blocco, seppure parziale nella misura del 25% e limitato nel tempo al solo 2025, del turn over. La pubblica amministrazione ha bisogno di rafforzare i propri organici attraverso l'inserimento di personale giovane, motivato e con una preparazione già in linea con i parametri della transizione digitale. I risparmi ottenuti con questa misura non compensano i mancati benefici derivanti dall'ingresso di nuovi assunti ad ogni livello della pubblica amministrazione. Nel caso in cui, per ragioni di equilibrio di bilancio non fosse possibile precedere alla soppressione della norma contenuta nel presente articolo, quanto meno la disposizione non dovrebbe applicarsi ai concorsi pubblici già banditi e non ancora espletati e conclusi alla data del 15 ottobre 2024.

	<p>Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, per le Autorità amministrative indipendenti, per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio, per le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le autorità di bacino del distretto idrografico, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali non ricomprese ai commi precedenti, con esclusione di soggetti costituiti in forma societaria, delle Onlus e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Con Dpcm, possono essere soddisfatte peculiari esigenze o consentire l'assunzione di specifiche professionalità in deroga e con compensazione fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale. Una parte dei risparmi di spesa è utilizzabile per incrementare del 10% i fondi relativi al trattamento accessorio. Sono, di conseguenza, adeguati i Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) delle amministrazioni interessate. Entro il 30 aprile di ciascun anno,</p>	
--	---	--

	<p>le somme derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.</p>	
<p>ART. 111. (Misure in materia di organi amministrativi di enti)</p>	<p>Viene inserito, a partire dal 1° gennaio 2025, un limite dell'importo annuo, pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, per i compensi percepiti dagli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi da individuare con Dpcm; sono escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Riguarda enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica. Per organi amministrativi di vertice, precisando che si intendono tali quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi previsti al comma precedente. I titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui sopra mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto</p>	<p>Si tratta di una disposizione che appare improntata a criteri di equità sociale. Da valutare con attenzione l'elenco delle possibili deroghe.</p>

	<p>compensi di importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Le disposizioni non si applicano agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali in forma societaria, agli enti del Servizio sanitario nazionale, all'Istat, all'Inps, all'Inail e alle Agenzie fiscali, ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni.</p>	
<p>Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)</p>	<p>La composizione del collegio di revisione o sindacale di enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e poi con Dpcm, è integrata con la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia. Al rappresentante spetta il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. È autorizzata una spesa di 2,4</p>	<p>Da valutare con attenzione la soglia di 100mila euro annui; il paradosso con una tale soglia è che il costo del controllo è maggiore del benefico ricevuto. La chiave di volta potrebbe essere quella di favorire l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle aziende, diritto che si esplica anche in una attività di controllo sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti.</p>

	milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.	
ART. 113. (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)	La Rai assicura nel 2025 che non ci sia un incremento delle voci di spesa del personale e all'affidamento di consulenze rispetto al 2023. Per il 2026, sempre la Rai assicura una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Tale riduzione per l'anno 2027 è elevata al 4 per cento.	La Rai rappresenta comunque un patrimonio culturale del nostro Paese; di conseguenza, è fondamentale, pur in un'ottica di contenimento dei costi, valorizzare il personale dipendente.
ART. 114. (Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)	Con riferimento alle stock option, la modifica considera tali oneri alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Pertanto, solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitano le opzioni in loro possesso, sarà consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.	Si tratta di una misura a carattere fiscale.
ART. 115. (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)	Viene aggiornato lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, tenendo conto della disciplina degli strumenti di garanzia pubblica come il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.	Il fenomeno dell'usura continua a colpire il nostro Paese, per cui è fondamentale accompagnare le famiglie e le imprese a rischio.
ART. 116. (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)	L'Automobile club d'Italia versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.	Da valutare la congruità del contributo in capo all'AcI.
ART. 117. (Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	I beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penali e tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.	Si tratta di una misura di razionalizzazione.

<p>ART. 118. (Tax credit cinema)</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 220/2016. In particolare: si rafforza l'attività di monitoraggio; viene eliminato ogni riferimento al Piano straordinario per il potenziamento delle sale essendo esso stesso diventato ordinario; sale al 30% il limite massimo delle risorse da destinare ai contributi; le risorse non assegnate sono riutilizzabili; la soglia del 40% è il limite massimo percentuale. I decreti attuativi possono prevedere che lo Stato acquisisca una titolarità sulle opere in ragione del credito di imposta riconosciuto. Sempre nei decreti attuativi possono essere individuati dei criteri selettivi. 3 milioni a decorrere dal 2025 sono destinati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive. È atteso un decreto per il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.</p>	<p>Le misure andrebbero valutate attentamente con i sindacati di categoria a tutela del lavoro dipendente e, più in generale, di tutte le professionalità coinvolte, a prescindere dalla forma contrattuale nel rapporto di lavoro e professionale.</p>
<p>ART. 119. (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)</p>	<p>Per le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri si rimanda all'allegato III annesso alla presente legge; sono indicate le relative riduzioni per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate, su proposta dei Ministri competenti e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli obiettivi di risparmio di spesa sono stabiliti per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. È possibile un decreto per la rimodulazione. I Ministeri sono tenuti a fornire la</p>	<p>Da valutare con attenzione le singole disposizioni adottate.</p>

	documentazione per il monitoraggio del Ministero dell'economia.	
ART. 120. (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)	È istituito un fondo a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036. Il fondo è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Viene incrementata di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 la dotazione finanziaria del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. La ripartizione dell'incremento di cui al comma precedente avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.	Il programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, attualmente è pari a 33,787 miliardi di euro. Si tratta di risorse importanti che, però, restano troppo spesso inutilizzate, nonostante la forte carenza di infrastrutture, non soltanto ospedaliere, nel nostro Paese in generale rispetto alle medie europee e, più nello specifico, con le ben note differenziazioni territoriali.
ART. 121. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)	Si rimanda alle tabelle A e B allegate; il fondo per le esigenze indifferibili è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 122. (Fondo per la tutela del rispetto degli	Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti	Si tratta di una disposizione che assicura margini di manovra più ampi.

obiettivi programmatici di finanza pubblica)	a legislazione vigente può essere usato anche per finalità diverse.	
ART. 123. (Fondo per l'immigrazione)	La dotazione del Fondo per l'immigrazione è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2025.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
ART. 124. (Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)	Si applicano le disposizioni previste all'articolo 23 della legge 111/2023.	Si tratta di una disposizione in linea con le competenze regionali.